



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TERAMO**  
SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2016 del R.G.A.C.C. dell'anno 2012, trattata in decisione all'udienza del 10.12.2014 e vertente

TRA

**MILANO ASS.NI S.P.A.**, CF e PI 00957670151, in persona del procuratore speciale alle liti Dott. Roberto Garavaglia, CF GRVRRRT59T17F205H, giusta atto del di 11 Maggio 2011 per notar Dott. Mario Grossi del distretto notarile di Milano, registrato il 6 Giugno 2011 ad Abbiategrosso (MI) al n. 1537- serie IT, con sede a 20161 Milano, in via Senigallia nc 18/2 ed elettivamente domiciliata a 64100 Teramo, in via C. Battisti nc 66, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Falace, CF FLCGPP49C12L103W, che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio allegato, quale parte integrante e sostanziale, all'atto introduttivo di lite (indirizzo e-mail avvgiuseppfalace@tiscalinet.it-, posta elettronica certificata pec@avvgiuseppfalace.it; numero di telefax: 0861-285467), in virtù di procura apposta su foglio allegato, quale parte integrante e sostanziale dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

E

**CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE TESSILI VALFINO S.R.L.** (P. IVA 00103550679), in persona dei curatori dott. Paolo Lattanzi (cod. fisc. LTTPLA65C01Z614B) e dott. Pierluigi Rossi (cod. fisc. RSSPLG65D01A488W), elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in Teramo, al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza del Foro di Teramo (cod. fisc. RFRPTR59M21L103X posta certificata pietro.referza@pec-avvocatiteramo.it – fax 0861240312) che li rappresenta e difende in forza del provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato in data 22 novembre 2012 e di procura estesa a margine della



comparsa di risposta.

[redacted], residente a [redacted]  
[redacted], in via [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Chiarini del foro di Urbino, CF: CHRCLD74P45L500R ed elettivamente domiciliata a 64100 Teramo, presso lo studio dell'avv. Mariano Stefano, in via Pepe nc. 2/A, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

- CONVENUTI -

### CONCLUSIONI

Per la MILANO ASS.NI S.P.A.: *“Voglia l'Eccellentissima Magistratura adita, contrariis rejectis, nel merito: a) accertare il limite del massimale della polizza n.ro 500611, ripassata tra la Milano ass.ni S.p.A. e la I.T.V. S.p.a., in Euro 154.937,07, pari a Lit. 300 milioni e, per l'effetto, b) dichiarare nella stessa somma il limite dell'obbligazione di manleva della Milano Ass.ni S.p.a. nei confronti dei convenuti in relazione alle causali di cui alla sentenza n. 414/06 emessa dal Tribunale di Teramo - sezione lavoro - in data 18 maggio 2006; c) accertare l'intervenuto pagamento da parte della Milano ass.ni S.p.A., come provato dalla documentazione patrimonio probatorio del giudizio, della complessiva somma di Euro 271.251,29 in favore della parte assicurata per le causali di cui alla sopracitata sentenza e, per l'effetto, d) dichiarare l'intervenuta escussione dell'obbligazione, di cui alla ripetuta sentenza n. 414/06 e polizza n. 500611, da parte della deducente nei confronti dell'assicurata ed accertata la maggiore erogazione effettuata in favore di questa rispetto al massimale, con riserva di ripetizione, in euro 116.314,22, ordinare ai convenuti, in via solidale, di rifonderla del maggiore importo erogato rispetto al massimale, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal di del pagamento della somma ultronea rispetto al massimale al giorno dell'effettiva restituzione, trattandosi di società che, per l'espletata attività finanziaria ed assicurativa, ha, per l'erogazione de qua, sottratto i relativi importi all'investimento sul mercato finanziario, con perdita dei conseguenziali utili; e) Con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio”.*

Per la CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE TESSILI VALFINO S.R.L.:  
*“1. Dichiarare inammissibile la domanda proposta da Milano Assicurazioni S.p.A. contro la Curatela Fallimentare I.T.V. – Industrie Tessili Valfino S.r.l. 2. In subordine, dichiarare inammissibile o respingere la domanda, in relazione agli effetti preclusivi nascenti dal giudicato formatosi sulla stessa questione oggi dedotta in giudizio, in quanto dedotta (o deducibile), nella causa definita con sentenza del Tribunale di Teramo n. 414/06. 3. Disporre, ai sensi dell'art. 103, 2° comma c.p.c., la separazione delle cause, ed invitare l'attrice ed la Curatela convenuta a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 187, 3° comma c.p.c., sussistendo due questioni, una pregiudiziale (inammissibilità della domanda), l'altra preliminare (exceptio iudicati) idonee a definire il giudizio*



senza necessità di istruttoria. 4. In ogni caso, condannare Milano Assicurazioni S.p.A. alla rifusione dei compensi e delle spese legali”.

Per [ ]: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e/o disattesa: - in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del giudizio ex artt. 24 e 52 legge fallimentare; - sempre in via preliminare ed in rito, ove la dichiarazione di improcedibilità dovesse riguardare le sole domande proposte nei confronti del fallimento, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente causa in relazione alle domande svolte nei confronti del [ ] per la cognizione delle quali è invece competente il Tribunale di Chieti ovvero il Tribunale di Milano, ex artt. 18 e 20 c.p.c.; - in via subordinata, nel merito, ritenuto l’esame delle questioni sottoposte alla sua attenzione precluso dal giudicato formatosi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 414/2006 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, oltre che della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 752/2012 Tribunale di Chieti, rigettare le domande ex adverso formulate o comunque dichiararle inammissibili; - in ogni caso, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, rigettare tutte le domande azionate da parte attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, posto che l’obbligo di manleva della Milano Assicurazioni in relazione alle causali di cui alla sentenza n. 414 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro non può considerarsi soggetto ai limiti ex adverso prospettati ed essendo oltretutto ravvisabile nel caso che ci occupa mala gestio della compagnia assicurativa, che ha ritardato eccessivamente ed immotivatamente i pagamenti dovuti, con conseguente obbligo della stessa a tenere integralmente indenni gli assicurati, e dunque oltre il massimale. - Spese e competenze di giudizio a carico di parte attrice”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 414/2006 il Tribunale di Teramo Sezione Lavoro ha ritenuto la responsabilità solidale della Industrie Tessili Valfino S.p.A. e del signor [ ] in ordine all’infortunio occorso a [ ] e per l’effetto, condannato la Industrie Tessili Valfino S.p.A. ed il signor [ ] in solido al risarcimento del danno subito dal [ ], quantificato in: Euro 6.300,00 per danno biologico da inabilità temporanea; Euro 143.434,87 per danno biologico da invalidità permanente, valutato all’attualità e detratto l’importo della provvisoria versata; Euro 35.858,72 per danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione dal 6 marzo 1985; il tutto per complessivi Euro 406.824,09 calcolato al 31.7.2011. La sentenza ha altresì condannato la Milano Assicurazioni a rifondere alla Industrie Tessili Valfino S.p.A. e al signor [ ] le somme dovute al signor [ ] a titolo di risarcimento dei danni.

La citata sentenza del Tribunale di Teramo è stata impugnata dalla Milano



Assicurazioni S.p.A. sia dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila che in Cassazione, ma sia l'appello che il ricorso per cassazione sono stati rigettati, con conseguente conferma integrale della pronunzia cfr. doc.ti 2 e 3 fasc. conv.)

Per quello che qui interessa, la Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1907/2008 (doc. 2 allegato al fascicolo di parte della Curatela) ha respinto l'eccezione proposta dalla Milano Assicurazioni di limitare il contenuto della garanzia somministrata dalla Compagnia Assicuratrice al massimale di polizza. Rilevava in proposito la Corte d'Appello di L'Aquila: "quanto alla eccezione volta al contenimento della domanda entro il limite del massimale, oggetto del sesto motivo di gravame, e' agevole osservare che, costituendo la stessa – per giurisprudenza costante – un'eccezione in senso proprio, non può essere avanzata per la prima volta con il presente atto di appello". Detto capo della sentenza di appello non è peraltro stato fatto oggetto di alcuna censura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (cfr. doc. 4 fasc. conv). In ogni caso, il ricorso è stato integralmente respinto in Cassazione, con integrale conferma della sentenza di primo grado (cfr. doc. 3 fasc. conv.).

Questi i fatti pacifici che hanno preceduto il presente giudizio, è da rilevare che con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2012, la Milano Assicurazioni S.p.A., sulla premessa di aver effettuato il pagamento della complessiva somma di € 271.251,29 in favore della parte assicurata, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il sig.  e la Curatela Fallimentare Industrie Tessili Valfino S.r.l. per accertare il limite del massimale di polizza 500611, intercorsa tra Milano Assicurazioni S.p.A. e I.T.V. S.r.l., nella misura di € 154.937,07.; accertare il pagamento, da parte di Milano Assicurazioni, della complessiva somma di € 227.871,96, in favore della parte assicurata per la causali espresse nella sentenza citata; sentir condannare i convenuti a rimborsare il maggior importo erogato rispetto al massimale, nella misura di € 72.934,80 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

Sia il  che il Fallimento evocato in giudizio si sono costituiti tempestivamente contestando in via preliminare la inammissibilità/improcedibilità del giudizio ex artt. 24 e 52 legge fallimentare e formulando eccezione di giudicato per il fatto che il rapporto in contestazione ha già formato oggetto di un precedente giudizio che si è esaurito (come pacificamente ammesso da tutte le parti in causa) con il passaggio in giudicato di una sentenza: la n. 414/2006 del Tribunale di Teramo. La difesa del convenuto  eccepiva altresì, sempre in via preliminare, la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Teramo (per l'ipotesi in cui la



declaratoria di inammissibilità/improcedibilità avesse riguardato la sola domanda svolta nei confronti del fallimento, con conseguente separazione delle cause), indicando quali Tribunali competenti quello di Chieti e quello di Milano. Veniva in ogni caso richiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, o comunque la dichiarazione di inammissibilità delle stesse.

Orbene, la domanda proposta nei confronti della Curatela fallimentare è manifestamente inammissibile posto che, per pacifica giurisprudenza, dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. legge fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1065 del 29/01/2002). Pertanto i creditori ed i titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del fallito devono far valere le pretese relative, ancorché preesistenti al fallimento, secondo il rito dell'accertamento dello stato passivo. Vigge infatti il canone dell'accertamento endofallimentare dei crediti, proiezione del concorso formale e sostanziale che costituisce un principio cardine della materia fallimentare. Il corollario di tale regola di sistema è che il giudice adito in forme diverse rispetto a quelle previste dagli artt. 93 e seguenti L.F. in tema di formazione dello stato passivo, deve definire obbligatoriamente il procedimento con una declaratoria di inammissibilità della domanda.

Passando alla domanda svolta nei confronti dell'altro convenuto , nei cui riguardi, come ovvio, non possono applicarsi i principi appena richiamati, è da rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal .

È noto che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza



n. 15996 del 21/07/201).

Va altresì rilevato che in tema di competenza per territorio derogabile, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del "forum destinatae solutionis" e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1338 del 11/05/1971).

Ebbene, posto che la domanda di ripetizione attorea si fonda sul accertamento della asserita inesistenza oggettiva parziale del rapporto obbligatorio assicurativo (limite di massimale), era con riferimento a tale rapporto e non a quello restitutorio che andava eccepita l'applicabilità dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Con la conseguenza che, avendo non correttamente il convenuto eccepito l'incompetenza territoriale sulla base dell'applicabilità dei fori di cui all'art. 20 c.p.c. con riferimento all'obbligazione restitutoria, la competenza territoriale deve ritenersi radicata presso questo Tribunale.

Cionondimeno, deve essere accolta l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta.

È noto infatti che "Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia" (Cassazione civile, sez. I, 28/10/2011, n. 22520).



L'oggetto del giudicato è la concreta decisione sulla domanda proposta in giudizio: cioè la decisione che, accertata come fondata o infondata la domanda proposta, accertato come esistente o inesistente il diritto fatto valere, dispone gli eventuali effetti conseguenti; od anche la decisione su una questione relativa al processo che importi l'ammissibilità o inammissibilità di una decisione del merito in quel processo. In questo senso dispone l'art. 2909 c.c. che indica come oggetto della cosa giudicata l'accertamento contenuto nella sentenza; e tale è sicuramente la statuizione sulle domande proposte dalle parti per deciderne il merito o l'ammissibilità, ossia quella statuizione che costituisce capo della sentenza.

Nella fattispecie, tra le parti in causa, la sentenza n. 414/2006 del Tribunale di Teramo ha statuito in modo definitivo quale sia la portata dei diritti ed obblighi reciproci per effetto dell'evento dannoso occorso al [ ] ed in ragione della esistenza del contratto di assicurazione oggi azionato dalla compagnia di assicurazioni per farne discendere la pretesa restitutoria sulla base della presenza di un massimale di polizza.

Va peraltro soggiunto che la questione controversa- eccezione di esistenza di un massimale di polizza - non solo era deducibile nel giudizio definito ma fu addirittura dedotta dalla compagnia oggi attrice come motivo di gravame (disatteso) innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila.

L'obbligazione di garanzia sulla quale oggi si fonda la pretesa attore è stata pertanto oggetto di accertamento e definizione con effetti di giudicato, fissando in concreto quale la portata della suddetta obbligazione posto che l'attrice è stata definitivamente condannata a rifondere alla Industrie Tessili Valfino S.p.A., quale sua convenzionata per la manleva dei danni da r.c., giusta polizza n. 500611 e al signor [ ], quale direttore dello stabilimento della convenuta, sito a Castilenti (TE), le somme dovute al signor [ ], quantificando e definendo pertanto l'obbligo di manleva avendo come presupposto logico giuridico essenziale la mancanza di qualsiasi eccezione relativa al massimale di polizza.

Ne deriva che la domanda attorea di ripetizione, che implica la rivisitazione della portata di quell'obbligo di manleva definitivamente statuito con effetti di giudicato, deve ritenersi all'evidenza inammissibile perché preclusa dal giudicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 ed entrato in vigore il giorno successivo il cui art. 28 prevede "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".



**P.Q.M.**


il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) DICHIARA inammissibili le domande proposte dalla MILANO ASS.NI S.P.A. nei confronti della CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE TESSILI VALFINO S.R.L e di
- 2) CONDANNA la MILANO ASS.NI S.P.A alla rifusione, in favore della CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE TESSILI VALFINO S.R.L e di , delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 8.030,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge.

Teramo li 4.6.2015

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo



(firma digitale)

